

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 246/2025

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al **n. 69493**, iscritto il 12 marzo 2024, promosso da

C. A., C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo, in Via Mariano Stabile n. 139, presso lo studio dell'avv. Alessandro Agueci (P.E.C. alessandroagueci@pecavvpa.it) e dell'avv. Ottaviano Gueli (pec ottaviano.gueli@pec.it), che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso

Contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante protempore, costituito mediante la Direzione di Amministrazione – Terza Sezione

e

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante protempore

e

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito, dall'avv. Francesco Gramuglia e dall'avv. Francesco Velardi

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 16 giugno 2025, come da verbale di udienza;

FATTO

1)- Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, C.A., ha premesso:

a)- di avere prestato servizio presso l'Arma dei Carabinieri, dal 10.12.1981 fino al 26.2.2017, data in cui veniva posto in congedo per limiti di età con il grado di luogotenente;

b)- nell'arco degli ultimi trentadue anni di servizio il ricorrente, addetto al Nucleo Anti Sofisticazioni (NAS) di Palermo, è stato impegnato in attività ispettiva sul territorio del vasto comprensorio, percorrendo in auto distanze sino a 400 Km giornalieri, molti dei quali in strade di periferia o montagna per raggiungere insediamenti produttivi quali aziende agricole, capannoni, cantine, etc.

c)- durante il servizio, con istanza presentata il 05.11.2002, richiedeva il riconoscimento della causa di servizio in relazione all'infermità "*segni radiologici di gastrite e duodenite erosiva in soggetto con reflusso GE*";

d)- con ulteriore istanza del 29.07.2007 il C. chiedeva altresì il riconoscimento della causa di servizio per l'ulteriore patologia "*grave spondilo artrosi diffusa a tutto il rachide*";

e)- con decreto ,n. 3047/n del 07.10.2009, il Ministero Della Difesa, sulla scorta del parere espresso dal Comitato di Verifica decretava la

non dipendenza da causa di servizio della patologia Segni radiologici di gastrite. Con ulteriore decreto n. 3847/n del 06.10.2010, sulla scorta del parere espresso dal Comitato di Verifica, veniva ritenuta non dipendente da causa di servizio anche la patologia Segni di spondilo artrosi diffusa a discreta incidenza funzionale.

I predetti decreti venivano notificati al ricorrente dopo la cessazione dal servizio, rispettivamente il primo in data 21.09.2019 ed il secondo in data 18.04.2018.

Tanto premesso, dopo ampie argomentazioni giuridiche e medico-legali a sostegno delle proprie tesi, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: "*ritenere e dichiarare che le infermità patite in vigenza di servizio dal ricorrente C. A. e segnatamente, segni radiologici di gastrite e segni di spondilo artrosi diffusa a discreta incidenza funzionale sono SI dipendenti da causa di servizio, in funzione del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, con ascrivibilità ciascuno alla Tabella A 8° categoria e per cumulo alla 7°, o quell'altra che risulterà all'esito dell'istruttoria,*

Per l'effetto accogliere il presente ricorso e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di quanto sopra", con vittoria di spese di lite.

2)- L'INPS ha contestato le tesi del ricorrente, deducendo la correttezza del suo operato; ha eccepito l'inammissibilità delle domande del ricorso concernenti la pensione privilegiata e ciò per carenza di domanda amministrativa; ha chiesto il rigetto e ha comunque eccepito la prescrizione.

3)- Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha contestato le

tesi di parte ricorrente, deducendo l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito; ha chiesto il rigetto.

4)- Il Giudice con ordinanza n. 124 del 2024 ha richiesto parere medico-legale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione.

5)- All'udienza del 16 giugno 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

1)- In punto di diritto, va preliminarmente esaminata la questione di inammissibilità del ricorso, formulata da parte resistente, in relazione alle domande concernenti il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata.

Il Giudice osserva che, a seguito di una articolata ed esaustiva motivazione, le Sezioni riunite, pronunciandosi sulla questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti con atto del 20/3/2023, hanno enunciato il seguente principio di diritto espresso nella sentenza n. 12/2023/QM: «*E' ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) cgc, un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del dilemma di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel*

mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata".

Tutto ciò implica che, in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata (come nella fattispecie), la Corte dei Conti deve ritenere ammissibile ed esaminare nel merito soltanto la domanda giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio. Sono invece inammissibili, ai sensi dell'art. 153 c.g.c., comma 1, lett. b), per carenza di istanza amministrativa, le domande relative alla pensione privilegiata.

Successivamente, infatti, la parte interessata, ove sia stata riconosciuta la causa di servizio, ha l'onere avviare il necessario procedimento amministrativo, al fine dell'attribuzione del trattamento privilegiato.

Pertanto, nell'odierna vicenda, non risultando proposta l'indispensabile istanza amministrativa, le domande giudiziali formulate dal ricorrente, concernenti la pensione privilegiata, sono inammissibili in virtù del richiamato art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

2)- Va altresì premesso che l'art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: "*Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e*

determinante".

L'art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: "*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*".

L'art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: "*La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo*".

E' altresì opportuno precisare che l'accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell'equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d'impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583). La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019).

Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un'autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall'orientamento che ha affermato che: "*E' devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta*

unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia" (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez. app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).

Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 21 ottobre 2014, n. 22297 ha stabilito che: "*L'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo*".

Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all'esame del merito della specifica vicenda, che per le ragioni sopra esposte sarà limitato all'accertamento della causa di servizio in ordine alle infermità lamentate dal ricorrente.

3)- Per ciò che attiene al riconoscimento della sussistenza della causa di servizio, il ricorso merita parziale accoglimento nei termini che si esporranno.

Invero, **c**on l'ordinanza n. 124 del 2024 il Giudice ha chiesto al

Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa di accertare se le patologie sofferte dal ricorrente "*Segni radiologici di gastrite*; *Segni di spondilo artrosi diffusa a discreta incidenza funzionale*" siano state causate dal servizio.

Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l'incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull'eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente.

Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto.

Il CML ha innanzitutto esaminato i rapporti di servizio, evidenziando che dal 05.06.1985 al 21.07.1985, il ricorrente, in qualità di Vice Brigadiere, fu trasferito alla Compagnia di Cefalù – NORM – Aliquota Radiomobile, sicché compiva lunghi percorsi in autovettura per servizi di controllo e perlustrazione. Dal giorno 01.08.1985 in poi, il ricorrente fu trasferito al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Palermo (cd. NAS) dove svolse attività ispettiva e vigilanza igienico sanitaria in aziende dislocate in centri lontani dalla sede di servizio, vigilanza e ispezioni presso celle frigo di depositi alimentari,

vigilanza e ispezioni presso aziende zootecniche e allevamenti lontani dalla sede di servizio, vigilanza e ispezioni presso strutture ospedaliere distanti dalla sede di servizio. Per questi servizi, lo stesso percorse a bordo di autoveicoli una media di 24.000 Km annui con 515 ore in media di straordinario/anno. Per i servizi suddetti il ricorrente fu più volte costretto a sollevare e spostare pesi e a rimanere esposto ai rigori di stagione e dovette soffermarsi all'interno di celle frigorifere a temperature di -18°C/-20°C.

Invero, l'*artrosi vertebrale* o *spondiloartrosi* è una malattia molto diffusa che interessa in particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare. Fattori di natura meccanica come l'eccesso ponderale o alcune attività lavorative o sportive possono comportare il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide e anomalie congenite, traumi e processi infettivi possono condizionare un aumento del lavoro compensatorio da parte del metamero vertebrale colpito

Tanto premesso, il Giudice, condividendo quanto espresso dal CML, osserva che tale lunga percorrenza di chilometri su autovetture di servizio e lo spostamento di pesi notevoli hanno, verosimilmente, sottoposto il rachide del ricorrente a croniche sollecitazioni microtraumatiche che, negli anni, agendo su un organismo predisposto, hanno potuto assumere un ruolo di concausa efficiente e determinante per l'insorgenza dell'infermità spondiloartrosica, sopra descritta.

Va quindi ritenuto che l'infermità "*Segni di spondiloartrosi diffusa a*

discreta incidenza funzionale" possa essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.

Le parti resistenti, peraltro, non hanno dedotto elementi idonei per pervenire a una diversa valutazione.

Il CML ha invece negato la sussistenza della causa di servizio per l'altra patologia, cioè la gastrite. In particolare, il Collegio Medico ha osservato che le gastriti presentano un ampio spettro istopatologico e topografico che si rende responsabile di differenti modelli di malattia, sicché vi sono gastriti acute, gastriti croniche, alcune derivanti da batteri, altre da fattori eterogenei. Nello specifico, il CML ha rilevato che, nondimeno, il servizio prestato dal ricorrente, non essendo caratterizzato da elevato e prolungato stress psichico, non possa essere correlato, in alcun modo, alla gastrite diagnosticata. Il Giudice, inoltre, osserva che non è emerso alcun elemento tale da potere ravvisare il nesso di causalità o di concausalità tra la gastrite lamentata dal ricorrente e il servizio espletato nell'Arma.

In definitiva, solo la patologia "*Segni di spondiloartrosi diffusa a discreta incidenza funzionale*" è stata causata dall'espletamento del servizio. Non vi è causa di servizio, invece, per i "*segni radiologici di gastrite*".

5)- Si precisa che il Giudice, in conseguenza della mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata, non può pronunciarsi sull'ascrivibilità della patologia "spondiloartrosi" a tabella e categoria; a tal fine, è indispensabile il previo espletamento del procedimento amministrativo.

D'altra parte, è chiaro che il riconoscimento giudiziale della causa di

servizio non implica automaticamente l'attribuzione della pensione privilegiata e la classifica della patologia, per cui occorre che l'interessato avvii l'apposito procedimento in sede amministrativa. Invero, il Giudice ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso dalla locale Sezione di Appello nella sentenza n. 102/A/2024, ove si è chiarito che: "*il d.P.R. n. 461 del 2001 ha inteso disciplinare, come evincibile anche dalla sua rubrica, il solo procedimento per l'accertamento della causa di servizio e l'articolo 12 è collocato subito dopo le disposizioni che trattano del Comitato di verifica per le cause di servizio (articoli 10 e 11), disposizioni che attribuisco a tale organo (comma 1 dell'articolo 11) la competenza esclusiva in materia di riconducibilità di una determinata infermità o lesione ai fatti di servizio, ai fini dell'accertamento del nesso causale, ferma restando la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere sulla classifica della patologia (articolo 6), così come disciplinata dal libro I, titolo V, del codice dell'ordinamento militare. In tale contesto, l'articolo 12 in questione attribuisce solo all'accertamento della causa di servizio operato dal suddetto Comitato valore di definitività, senza estenderlo anche alla classifica della patologia, la cui competenza rientra, come sopra esposto, tra le funzioni della Commissione medica. Non può, quindi, condividersi l'interpretazione…, secondo cui il riconoscimento della causa di servizio avviene all'esito di un procedimento unitario che riguarda anche la classifica della patologia; il procedimento in questione, invece, a parere di questo Collegio, è bifasico: non c'è dubbio che l'accertamento dell'infermità costituisce il presupposto per la verifica della sua dipendenza o meno dal servizio svolto, ma tale ultima verifica acquista una sua propria autonomia*

che prescinde dalla sorte della patologia nel tempo".

6)- In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che la patologia "*Segni di spondiloartrosi diffusa a discreta incidenza funzionale*" è stata causata dall'espletamento del servizio. Deve essere invece respinta la domanda relativamente alla patologia "segni radiologici di gastrite", che non può attribuirsi a causa di servizio.

Vanno infine dichiarate inammissibili le domande aventi ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio.

Per quanto attiene alle spese di lite, l'accoglimento parziale induce alla loro compensazione per la metà; mentre, tenuto conto della prevalente soccombenza delle parti resistenti, INPS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento di dette spese per l'altra metà, che viene quantificata in euro 1.000 (mille/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la patologia "*Segni di spondiloartrosi diffusa a discreta incidenza funzionale*" è stata causata dall'espletamento del servizio;

-rigetta la domanda relativamente alla patologia "*segni radiologici di gastrite*";

-dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio;

-compensa per metà le spese di lite; condanna INPS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in solido tra loro, al pagamento di dette spese per l'altra metà, che viene quantificata in euro 1.000 (mille/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 16 giugno 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 16 giugno 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 luglio 2025

Pubblicata 1 agosto 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **C. A.,** C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 1 agosto 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)